



# COMUNE DI VALDASTICO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to STEFANI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ALFIDI LUIGI

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 27-04-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Baldessari Franca

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì 12-05-2016

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Baldessari Franca

*Franco Baldessari*



OGGETTO:

**IUC - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **19:30** nella Sede Municipale in seduta di **Prima convocazione**, sotto la presidenza del **VICESINDACO STEFANI STEFANO** e la partecipazione del Segretario Comunale **DOTT. ALFIDI LUIGI**, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

|                     |          |
|---------------------|----------|
| GUGLIELMI CLAUDIO   | Assente  |
| STEFANI STEFANO     | Presente |
| TOLDO ENRICO        | Assente  |
| AGOSTINI GIULIO     | Presente |
| PRETTO LORIS        | Presente |
| MARANGONI GIO MARIA | Presente |
| LORENZI FRANCESCA   | Presente |
| LORENZI MIRKO       | Presente |
| TOLDO ALBERTO       | Presente |
| SARTORI CLAUDIO     | Assente  |
| SERAFINI ROBERTA    | Presente |

Partecipa alla seduta l'Assessore Esterno Sartori Anna.

Presenti 8 - Assenti 3

**PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000**

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 05-04-2016

Il Responsabile del Servizio

F.to CALGARO LUCIA

Entra il consigliere Alberto Toldo (presenti n. 8)

Il viceSindaco illustra il contenuto della deliberazione.

Toldo Alberto: evidenzia che l'attuale normativa non consente modifiche delle aliquote delle imposte sulle proprietà a destinazione produttiva.

Vicesindaco Stefani: ricorda che la scelta di non gravare sulle attività produttive è stata condivisa da tutta l'Amministrazione in carica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udita** la relazione del Vice Sindaco;

**Premesso che:**

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 - dicembre 2013, ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU che trova la sua applicazione nell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

**Rilevato** che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze delle stesse;

**Visto** il comma 707 dell'art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l'art.13 del D.L. 01/2011 ha stabilito che l'imposta municipale propria – IMU - non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Tenuto conto** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76%;

**Tenuto conto**, altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione (se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica);

**Visto**, altresì, il Regolamento comunale che disciplina l'applicazione delle IUC nella parte relativa all'IMU approvato in data 09.09.2014 con delibera n. 30;

**Precisato** che, con il Regolamento citato, ad eccezione delle unità immobiliari di categoria catastale A1, A8 e A9, sono state assimilate alle abitazioni principali:

- le unità immobiliari e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati presso istituti di ricovero a condizione che non risultino locate;

**Preso atto** che l'art. 1 comma 10 della L. 208/2015 abroga la possibilità per i Comuni di regolare l'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari e relative pertinenze concesse in

comodato d'uso gratuito ad un parente entro il primo grado in linea retta che abbia effettivamente la residenza e la dimora abituale

**Richiamato** l'articolo 10 bis, L. 208/2015 che regola l'assimilazione delle abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado;

**Preso atto** dell'art. 11, punto t) che regola l'assimilazione alle abitazioni principali delle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani pensionati nei paesi di residenza ed iscritti all'AIRE;

**Evidenziato** che per effetto dell'art.1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 ( Legge di stabilità 2013) è riservata allo Stato l'intero gettito dell'imposta IMU derivante dagli immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell'aliquota di legge dello 0,76%.

**Richiamati:**

- l'art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate, successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- la Legge 208/2015 art. 1 comma 10 lettera e) , *che anticipa* al **14 ottobre di ciascun anno** il termine per **l'invio tempestivo**, da parte di ciascun comune, delle delibere relative all'imu e tasi (Regolamento, aliquote e detrazioni) mediante l'inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini della pubblicazione sul sito del MEF;
- L'art. 1, comma 26, della legge di stabilità per il 2016 (Legge n. 208/2015) in materia di blocco, limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e delle addizionali. Il citato comma 26 dispone, infatti, quanto segue: "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

**Tenuto conto**, altresì che l'art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011 attribuisce al Consiglio Comunale la competenza di approvare le aliquote IMU;

**Ritenuto** di proporre di confermare anche per l'anno 2016 le aliquote e detrazioni applicate;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**CON** la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti: n. 8  
Astenuiti: n. 2  
Votanti: n. 6  
Favorevoli: n. 6  
Contrari: n. //

**DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU):

a) aliquota: 0,81% per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, incluse le aree fabbricabili ed esclusi i fabbricati di categoria D;

b) aliquota di base: 0,76% per fabbricati di categoria D;

c) aliquota agevolata: 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie catastali diverse sono esenti;

d) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% (esenti per disposizione di legge per i comuni montani)

2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come fissato dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016.

Con la seguente votazione resa nelle forme di legge:

Presenti: n. 8

Astenuti: n.2

Votanti: n. 6

Favorevoli: n. 6

Contrari: n. //

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.